



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 19/19

(proc. P.A. 1/19)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente;

Avv. Anna Cusimano – Componente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore;

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Centro Ippico Fiorentino (codice FISE n. 3502193);

PREMESSO CHE

- il presente procedimento trae origine da una segnalazione, acquisita dalla Procura Federale in data 18.12.2018, trasmessa dal sig. Fulvio Tinacci, in qualità di proprietario di un immobile che – in base a quanto rappresentato – non sarebbe stato restituito dal Centro Ippico Fiorentino in violazione degli accordi sottoscritti dagli stessi nell'ambito di un'anomala operazione con la quale era concesso in comodato gratuito al Circolo il fondo e l'immobile sovrastante, mentre le attrezzature e gli strumenti *ivi* ubicati erano locati a fronte del riconoscimento di un canone di Euro 4.000,00;

- la Procura Federale, esaminati gli atti acquisiti al procedimento/fascicolo e le dichiarazioni rese dal segnalante e dal figlio del rappresentante legale del Centro Ippico Fiorentino, ha deferito questo ultimo per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale sulla base della seguente sintetica motivazione:

“La vicenda vede contrapposti il tesserato Fulvio Tinacci e l'affiliato Centro Ippico Fiorentino (CIF) ed ha ad oggetto questione rilevante per l'ordinamento federale ovvero il diritto di detto affiliato di poter proseguire o meno la propria attività nell'area e nelle strutture site nel Comune di Montespertoli.

Non vi è chi non veda che il Sig. Fulvio Tinacci ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso con preavviso dai due contratti stipulati con il CIF il 12 aprile 2017 (contratto di comodato immobiliare e contratto di locazione di beni mobili).



Federazione Italiana Sport Equestri

La mancata restituzione dell'area e dei beni in favore del legittimo proprietario determinato alla vendita appare comportamento di rilevanza disciplinare posto in essere dal Centro affiliato, peraltro privo di giustificazione alcuna.

Fra l'altro il Sig. Fulvio Tinacci ha fermamente ribadito in sede di audizione che:

- 1) La mia intenzione era e rimane quella di vendere;*
 - 2) Nessuna volontà di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione;*
 - 3) L'urgenza di rientrare nel possesso per effettuare lavori di ripristino”;*
- il Presidente del Tribunale Federale ha tempestivamente fissato, per la trattazione del procedimento, l'udienza del 7 maggio 2019, disponendone comunicazione alle parti;
 - all'udienza del 7 maggio 2019, successivamente all'accertamento della contumacia del Centro Ippico Fiorentino da parte di questo Tribunale, la Procura Federale si è riportata all'atto di incolpazione e ha concluso *“per l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6, lett. e) per il tempo ritenuto congruo dal Tribunale”;*
 - il Tribunale si è riservato in ordine alla decisione.

RILEVATO CHE

- la questione oggetto del presente non sembra rientrare nell'ambito del sindacato di questo Tribunale, in quanto dagli atti del procedimento non emerge alcuna connessione con l'ambito sportivo e/o federale;
- sul punto la Procura Federale, anche a fronte dei dubbi rappresentati nel corso dell'udienza, non ha chiarito le ragioni per le quali i comportamenti contestati sarebbero riferibili all'attività sportiva;
- invero, l'art. 1, comma 1, ultimo periodo, R.G., dopo aver qualificato come atti sanzionabili i comportamenti in violazione dell'ordinamento sportivo e/o federale, dispone: *«Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati»;*
- la prima parte della richiamata disposizione individua una serie tipizzata di obbligazioni pecuniarie (nell'ambito della quale non è *ictu oculi* sussumibile la presente fattispecie), la cui morosità da parte del soggetto debitore assume rilievo disciplinare in ragione della connessione soggettiva (con la



Federazione) e funzionale (con l'attività sportiva/federale) che deve caratterizzare i predetti rapporti obbligatori;

- l'ultima parte della disposizione, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), effettuato dai tesserati “*nei confronti di chiunque*”, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale (“*comunque riferibili...*”);

- alla luce del delineato quadro, la fattispecie oggetto d'esame, se per un verso non è certamente ascrivibile alla prima parte della disposizione, non trattandosi di rapporto di morosità nei confronti della Federazione, per altro verso non configura ipotesi rilevante neppure ai sensi della seconda parte, essendo priva di qualsivoglia connessione diretta con l'attività sportiva e/o federale, necessaria a qualificare come illecito disciplinare un comportamento potenzialmente lesivo dei canoni di correttezza, lealtà e probità;

- in altri termini, la semplice assunzione che a seguito del recesso dal contratto di comodato dell'immobile e dalla locazione dei beni mobili (la cui validità è contestata dal Centro Ippico Fiorentino nell'ambito del giudizio instaurato innanzi alle giurisdizioni ordinarie) il deferito avrebbe omesso di restituire al proprietario la disponibilità degli immobili, non presenta alcuna connessione con l'attività sportiva o federale dei tesserati, e, conseguentemente, non risulta *ex se* sufficiente a qualificare come disciplinarmente rilevante il comportamento tenuto dal medesimo tesserato nell'ambito di un rapporto *inter privatos*, i cui eventuali aspetti controversi possono essere accertati esclusivamente *iure privatorum* (come, del resto, sta accadendo);

- del resto, la vicenda ha a oggetto questione priva di qualsivoglia interesse federale, *id est*: il diritto del tesserato Fulvio Tinacci a ottenere la restituzione della disponibilità dell'immobile al fine di cedere lo stesso a un soggetto terzo a fronte del pagamento di un prezzo di compravendita;

- d'altronde una diversa interpretazione della disposizione in esame estenderebbe oltremisura l'ambito della giustizia sportiva, facendovi rientrare ogni inadempimento da parte di un tesserato a un'obbligazione legale o convenzionale, rendendo priva di rilevanza l'espressa specificazione della riferibilità della condotta all'attività sportiva o federale;

- né si può ritenere che la questione sia riferibile all'attività federale in quanto l'area è utilizzata da un centro ippico che, all'epoca dei fatti contestati, era affiliato alla Federazione; ciò che rileva, infatti, è la riferibilità all'ambito federale non soltanto del soggetto deferito, ma soprattutto della condotta



Federazione Italiana Sport Equestri

contestata; condotta che nel caso di specie non risulta riferibile all'ordinamento sportivo, essendo configurabile nell'asserita illecita mancata restituzione delle aree a seguito del recesso;
- tra l'altro, una diversa interpretazione dell'estensione dell'ambito del sindacato di questo Tribunale Federale (secondo la quale rientrerebbero anche questioni aventi a oggetto il diritto di poter ritenere i beni oggetto di contratti di comodato e locazione) essendo la validità di un recesso e il conseguente diritto a ottenere la restituzione dell'immobile questione sicuramente sussumibile nell'ambito della giurisdizione ordinaria, rischierebbe di determinare una violazione del principio del *ne bis in idem* e un conflitto di giudicati (in relazione alla liceità del recesso e all'accertamento del diritto del comodante/locatore a ottenere i beni);

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE,

DICHIARA

il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Federale in merito al deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti del Centro Ippico Fiorentino, come in epigrafe identificato.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 3 giugno 2019

PRESIDENTE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *f.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Paolo

Clarizia